



Città di Chioggia Città d'arte

COMUNE DI CHIOGGIA

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO Servizio Commercio e S.U.A.P.

IL DIRIGENTE

in esecuzione della propria determinazione n.1458 del 16/12/2024;
visto il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna della Città di Chioggia (adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 197 del 18/12/95 e n. 83 del 28/05/96, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55695/II del 23/01/97 e ss.mm.ii.);
vista la Legge 15/01/92 n.21;
vista la L.R. 30/12/93 n.63;
visto il Codice della Navigazione ed i relativi regolamenti di attuazione;
visto il D. Lgs 18/08/00 n.267;

RENDE NOTO

è indetto un bando di pubblico concorso per soli titoli, per il rilascio di n.17 autorizzazioni per il trasporto merci conto terzi in servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna.

Art. 1 Requisiti per la partecipazione

L'autorizzazione per il trasporto merci conto terzi in servizio pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna può essere rilasciata a cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbiano raggiunto la maggiore età, e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale;
- idoneità professionale.

Non soddisfa al requisito **dell'idoneità morale** chi:

a) abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;



b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;

c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Il requisito **dell'idoneità professionale** è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia, e tenuto da quest'ultima.

Art. 2 Commissione di Concorso

Per l'esame delle domande, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria per l'assegnazione della autorizzazione verrà nominata apposita Commissione, ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale vigente in materia.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda

La domanda, redatta in carta resa legale e secondo lo schema allegato sottoscritta secondo le modalità previste dalla legge (in particolare, la sottoscrizione può essere apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità oppure all'istanza, debitamente sottoscritta, può essere allegata fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore) **dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia** a partire dal giorno **23/12/2024** ed entro le ore 12,00 del giorno **06/02/2025**, **pena l'esclusione dal concorso. La domanda potrà essere inviata all'Amministrazione comunale anche a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato e in tal caso, si farà riferimento al timbro postale di spedizione.**

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
- c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 1 del presente bando;
- d) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art.1 del presente bando;
- e) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato;
- f) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni previste dal regolamento comunale;
- g) la disponibilità di una sede per l'esercizio dell'attività sita in territorio comunale in caso di assegnazione;
- h) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- i) il numero massimo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere.



Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, in originale od in copia autenticata nelle forme previste dalla legge:

- 1) copia del tesserino del codice fiscale;
- 2) ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati all'art. 4 del presente bando. I documenti potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n.445, dal richiedente sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 dello stesso decreto.

In caso di società, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e corredata da:

- 1) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 2) certificazione attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
- 3) atto costitutivo e/o statuto societario;
- 4) dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

Saranno escluse dal bando di concorso le domande:

- a) non sottoscritte secondo le modalità previste dalla legge, ovvero quando:
 - la sottoscrizione non sia stata apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità;
 - all'istanza, debitamente sottoscritta, non sia stata allegata fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- a) prive degli elementi soggettivi ed oggettivi necessari ai fini della valutazione dei titoli e della conseguente predisposizione della graduatoria;
- b) prive degli allegati necessari suindicati.

Art. 4 Formazione delle graduatorie

I titoli valutabili nella formazione della graduatoria sono i seguenti:

- a) anzianità di iscrizione del concorrente nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti) per le società si fa riferimento alla data di iscrizione al ruolo della persona di cui all'art.7 comma 2 lett. e) del regolamento;
- b) anzianità di presenza operativa del concorrente nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R. n.63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti), per le società si fa riferimento alla data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
- c) numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizi disciplinati dalla L.R. n.63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, già rilasciate al concorrente in qualità di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni), amministratore per tutti gli altri tipi



di società, collaboratore (imprese familiari) (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione, con massimo 10 punti).

Nei casi di parità di punteggio, l'ordine della graduatoria verrà determinato dall'anzianità anagrafica del concorrente.

Art.5 Assegnazione della autorizzazione

La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale ed ha validità biennale dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

L'assegnazione delle autorizzazioni ai concorrenti inclusi nella graduatoria avviene nel limite di una autorizzazione per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.

Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero degli inclusi nella graduatoria, si procederà ad esaurimento, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascuno.

Analogamente si procederà nel caso si verificassero disponibilità di autorizzazioni successivamente alla data del bando di concorso, per qualsiasi motivo, entro i termini di validità della graduatoria.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di partecipazione alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) dell'art.3.

Entro 150 (centocinquanta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è in corso alcun procedimento di rilascio di altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
- 2) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- 3) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui all'autorizzazione;
- 4) certificato di iscrizione al registro imprese di data non anteriore a tre mesi;
- 5) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente, unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante.

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.



Città di Chioggia

Città d'arte

Art.6 Pubblicazione

Il presente bando sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune di Chioggia ed all'Albo della Provincia di Venezia ai sensi dell'art. 6 comma 3 del regolamento comunale vigente in materia.

7. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003

I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

- a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
- b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii..

I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: Dott. Luca Sattin

Responsabile del trattamento: Dott. Luca Sattin

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna della Città di Chioggia (adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 197 del 18/12/95 e n. 83 del 28/05/96, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55695/II del 23/01/97, ss.mm.ii), alla Legge Regionale 30/12/93 n.63 e alla Legge 15/01/92 n.21.

Chioggia, il **19 DIC. 2024**



IL DIRIGENTE
Dott. Luca Sattin